

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

## **Art. 35**

*(Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)(1)(4)*

**1.** Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltà dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.

**2.** Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 7/2007

**2** Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

**3** Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

**4** Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2023